I collaboratori amministrativi del Parroco

Compiti, deleghe e procure

Introduzione

In ogni periodo storico i laici sono stati chiamati a partecipare alle attività parrocchiali non semplicemente come meri esecutori, ma anche come ideatori e coordinatori, basterebbe pensare alle esperienze delle Confraternite e degli oratori.

Il Concilio Vaticano II ha sottolineato particolarmente l'importanza del contributo dei laici alla vita parrocchiale:

> *La parrocchia offre un luminoso esempio di apostolato comunitario, fondendo insieme tutte le diversità umane che vi si trovano e inserendole nell'universalità della Chiesa. I laici si abituino ad agire nella parrocchia in stretta unione con i loro sacerdoti apportino alla comunità della Chiesa i propri problemi e quelli del mondo, nonché le questioni concernenti la salvezza degli uomini, perché siano esaminati e risolti con il concorso di tutti; diano, secondo le proprie possibilità, il loro contributo a ogni iniziativa apostolica e missionaria della propria famiglia ecclesiale* (AA 10).

Il Codice di Diritto Canonico, promulgato nel 1983, istituisce come obbligatorio, per ogni parrocchia, il Consiglio per gli Affari Economici (=CPAE; cfr can. 537; IMA 105-106) e, invece, come facoltativo, il Consiglio Pastorale Parrocchiale (=CPP; can. 536). Entrambi i Consigli sono luoghi di corresponsabilità in cui i laici possono partecipare alle decisioni più rilevanti della vita parrocchiale, tutti i fedeli infatti sono chiamati, secondo la propria vocazione, a dare il proprio apporto a servizio della comunità (can. 519).

Il Documento di sintesi del Cammino sinodale delle Chiese che sono in Italia *Lievito di pace e di speranza* auspica un maggiore coinvolgimento dei laici in compiti di responsabilità, sia nell'annuncio della fede, sia nella gestione materiale delle strutture:

> *Gestione economica e amministrativa sostenibile, trasparente e condivisa*
> 74. La gestione economica dei beni in forma trasparente e partecipata è un segno evidente di una Chiesa che si apre alla corresponsabilità di tutti i fedeli, nella comune ricerca delle forme più evangeliche di utilizzo dei beni a favore della carità e della comunione. È necessario che i Vescovi e i parroci, pur mantenendo la responsabilità ultima nella gestione economica, la esercitino in modo partecipato, anche delegando a persone che in questo settore possono offrire un aiuto qualificato per formazione, professionalità, competenza ed esperienza. Inoltre, la priorità della missione richiede che anche nella gestione economica si scelgano strumenti adeguati, più leggeri e flessibili, nella linea della sostenibilità, della corresponsabilità e della giustizia (cfr. LAS 57, 60). Pertanto, l'Assemblea sinodale avanza le seguenti proposte […]:
> b. che le Chiese locali coinvolgano professionisti in forme di corresponsabilità gestionali. In questa ottica valutino anche la possibilità di dar vita alla figura dell'"assistente all'amministrazione e all'economia" a servizio di più parrocchie e di esercitare una corresponsabilità amministrativa, ad esempio con la pratica della "firma congiunta";
> c. che la CEI informi le Chiese locali sulla pratica dei procedimenti di "delega" e di "procura" ai laici per sviluppare la corresponsabilità e per sostenere i parroci nella gestione amministrativa, e offra supporto giuridico a quelle realtà che vogliono istituire nuovi enti per la gestione di beni e attività, come le fondazioni (ad esempio, per la gestione di scuole dell'infanzia paritarie, strutture sportive, oratori, case per anziani, etc.);

Questa nota, adempiendo a precise richieste del Cammino sinodale, offre alcuni orientamenti iniziali circa le modalità di collaborazione dei fedeli laici nell'amministrazione della parrocchia.

Il parroco come legale rappresentante e amministratore della parrocchia[1]

Prima di illustrare alcune modalità concrete di collaborazione e di descrivere gli strumenti giuridici che permettono di affidare un compito proprio del parroco a un altro fedele, dandogli eventualmente la possibilità di agire in nome e per conto della parrocchia, è bene ricordare che, in quanto "pastore proprio" (cfr cann. 515 § 1, 519) di una determinata comunità di fedeli, il parroco ne è responsabile non solo sotto il profilo sacramentale, liturgico, catechetico e caritativo, ma anche sotto il profilo amministrativo: ne è, infatti, il legale rappresentante (cfr can. 532) e l'amministratore unico (cfr can. 1279 § 1) nell'ordinamento canonico e in quello statale, la parrocchia infatti non soltanto, una volta eretta legittimamente gode di personalità giuridica in forza del diritto, ma, in forza dell'Accordo 18 febbraio 1984 e della legge n. 222\1985 può essere riconosciuta civilmente come ente ecclesiastico (cfr. IMA 97-101). Si tratta di una responsabilità che esige di essere esercitata «con la collaborazione di altri presbiteri o diaconi e con l'apporto dei fedeli laici» (can. 519). D'altro canto, è una responsabilità personale, alla quale il parroco non può rinunciare (cfr cann. 537 e 1289) e che non può demandare ad altri limitandosi, ad esempio, a ratificare le decisioni prese dal onsiglio parrocchiale per gli affari economici. Anche se di solito ogni parrocchia è affidata a un sacerdote come proprio parroco, la normativa canonica prevede anche la possibilità dell'affidamento di più parrocchie a uno stesso sacerdote in qualità di parroco: questi rappresenterà ciascuna di esse singolarmente e dovrà amministrarle in modo distinto l'una dall'altra (cfr can. 515 § 1). Un secondo caso è quello dell'affidamento *in solidum* di una o più parrocchie a più sacerdoti, tutti equiparati al parroco, ma di cui uno è il "moderatore", con il compito di dirigere l'azione pastorale comune e di rispondere di essa davanti al Vescovo (cfr cann. 517 § 1542-544). In questo caso, come stabilisce il can. 543 § 2, 2°, «solo il moderatore rappresenta nei negozi giuridici la parrocchia o le parrocchie affidate al gruppo». Un'altra possibilità è l'affidamento di una partecipazione nell'esercizio della cura pastorale della parrocchia, a motivo della scarsità di sacerdoti, a un diacono o a un fedele laico o a una comunità di persone. In queste circostanze, il Vescovo deve comunque costituire un sacerdote «il quale, con la potestà e le facoltà di parroco, sia il moderatore del la cura pastorale» (can. 517 § 2). A questo sacerdote spetta, quindi, l'amministrazione e la legale rappresentanza della parrocchia. Vi è poi la possibilità dell'affidamento di una parrocchia a un istituto religioso clericale o a una società clericale di vita apostolica. In questo caso non può essere parroco l'istituto o la società («Il parroco non sia una persona giuridica»: can. 520 § 1), ma un sacerdote dell'istituto o della società deve essere nominato parroco o moderatore, nel caso in cui si utilizzi la modalità dell'affidamento in solido.

Deleghe e procure

La delega è lo strumento con il quale il parroco assegna un determinato compito a un fedele. Essa ha rilevanza solamente interna e non nei confronti dei terzi. Ad esempio, se viene chiesto a una persona

[1] Cfr IMA102-103.

di organizzare il bar dell'oratorio, coordinando i volontari e segnalando gli articoli necessari, egli non avrà automaticamente anche la possibilità di inviare ordini ai fornitori in nome della Parrocchia.

I poteri di rappresentanza possono infatti essere attribuiti solo mediante un altro strumento giuridico, la procura.

Essa, infatti, è un atto unilaterale, sottoscritto dal legale rappresentante – il parroco – che attribuisce a una determinata persona la possibilità di agire in nome e per conto dell'ente –la parrocchia.

Riprendendo l'esempio: la persona incaricata di coordinare il bar parrocchiale potrebbe inviare ordini in nome e per conto della parrocchia se munito di procura.

La procura può essere speciale, cioè per il compimento di un singolo atto o di una serie determinata di atti; generale, cioè per il compimento di tutti gli affari oppure generica, quando ha ad oggetto categorie di affari del rappresentato, ad esempio tutti gli atti relativi all'attività del bar o della scuola parrocchiale.

La procura non richiede forme particolari, salvo che per il compimento di atti per i quali la legge esige una forma specifica. Essa può essere formulata in termini generici o può elencare gli atti che il rappresentante può compiere in nome del rappresentato.

La segreteria parrocchiale

La segreteria parrocchiale può essere affidata ad alcuni laici, volontari o retribuiti.

Essa si può occupare, ad esempio, di raccogliere le intenzioni per le Sante Messe; di curare le iscrizioni ai percorsi di catechismo e di fornire informazioni riguardanti le attività parrocchiali a chi dovesse chiederle di persona o per telefono o email.

Per il trattamento dei dati, chi si occupa della segreteria parrocchiale sarà debitamente istruito e nominato "incaricato del trattamento" (All. 1).

Inoltre, ai sensi del can. 535 §3, il parroco può nominare un suo delegato per la tenuta dei registri canonici, il quale potrà anche sottoscrivere attestati sullo stato canonico dei fedeli e atti che possono avere rilevanza giuridica.

Nel rispetto del Decreto Generale della CEI sulla riservatezza del 24 maggio 2018 e delle Indicazioni in materia dell'Ufficio Nazionale Problemi Giuridici, è bene che in ogni parrocchia non ci siano più di tre laici, debitamente formati, delegati a curare la tenuta dei registri e che l'eventuale delega a sottoscrivere i certificati sia conferita con atto scritto.

Si allega a questo documento le Indicazioni dell'Ufficio Nazionale Problemi Giuridici in merito alla riservatezza dei registri sacramentali (All. 2) e una bozza di delega (All. 3).

L'operatività sui conti correnti

Ad un numero limitato di laci che godono della fiducia del parroco e dei consigli parrocchiali può essere affidata la delega ad operare sui conti correnti. In alcune diocesi tale delega può essere ritenuto atto di straordinaria amministrazione e quindi richiedere la licenza dell'Ordinario.

I laici incaricati di operare sui conti correnti potranno occuparsi, ad esempio, del versamento delle offerte raccolte e dell'effettuazione dei bonifici per il pagamento del personale e dei fornitori.

È opportuno che il parroco e uno o due membri del CPAE controllino periodicamente la correttezza delle operazioni effettuate sui conti correnti.

Il responsabile amministrativo di attività commerciali

Alcune Diocesi hanno sperimentato in questi anni la figura del responsabile amministrativo di una singola o di tutte le attività commerciali della parrocchia (ad esempio, la scuola materna o la sala della comunità o il bar parrocchiale).

Egli può svolgere questa attività come lavoratore autonomo (quindi retribuito) o come volontario.

Potrà essere conferita una procura "generica", meglio se nella forma di atto pubblico, che indichi puntualmente gli atti che il procuratore può compiere a nome e per conto della parrocchia.

È chiaro che il titolare della procura non potrà compiere liberamente gli atti di alienazione, quelli peggiorativi del patrimonio stabile così come quelli elencati nel Decreto vescovile relativo agli atti di straordinaria amministrazione. In questi casi (ad esempio, per l'assunzione di un nuovo dipendente) dovrà essere consultato il CPAE e dovrà essere richiesta la necessaria licenza tramite la Curia vescovile.

Si allegano esempi di procura riguardante gli atti relativi alla scuola parrocchiale (All. 4) e alla sala della comunità (All. 5).

È possibile anche nominare un responsabile amministrativo per un evento particolarmente complesso (ad esempio, una festa patronale con numerose attività), anche in questo caso si suggerisce il conferimento della procura, specie se il responsabile dovrà interloquire con la pubblica amministrazione.

Sia abbia ad oggetto un'attività commerciale, sia un evento, il conferimento di una procura simile potrebbe richiedere la licenza dell'Ordinario diocesano, se previsto dal Decreto vescovile relativo agli atti di straordinaria amministrazione.

La procura speciale

In casi straordinari il parroco può conferire una procura speciale, cioè avente ad oggetto un singolo atto.

Si pensi al caso in cui il parroco, il giorno fissato per la conclusione dell'alienazione di un immobile, sia ricoverato in ospedale per una lunga degenza. In questo caso potrà essere conferita a una persona di sua fiducia la procura perché possa sottoscrivere l'atto a nome e per conto della parrocchia.

Anche il conferimento della procura speciale potrebbe richiedere la licenza dell'Ordinario diocesano, se previsto dal Decreto vescovile relativo agli atti di straordinaria amministrazione

L'"assistente all'amministrazione" o "economo parrocchiale" di una o più parrocchie

Alcune Diocesi stanno sperimentando in questi anni la figura dell'"assistente all'amministrazione", altrimenti denominato "economo parrocchiale" o "responsabile amministrativo" di una singola parrocchia o di più parrocchie in Unità Pastorale o affidate *in solidum*.

Questo ufficio di supporto dovrebbe essere opportunamente previsto dalla normativa particolare, per esempio nel Regolamento del CPAE, approvato dall'Ordinario diocesano, che stabilisce anche la durata del suo incarico.

La nomina dell'economo parrocchiale potrebbe essere di competenza dell'Ordinario, su indicazione del parroco, dei parroci o dei presbiteri che hanno in solido la cura pastorale della\e parrocchie almeno sentiti i consigli parrocchiali.

Per la nomina di economo parrocchiale si dovrebbero richiedere le stesse condizioni proprie di un componente il CPAE, quali, per esempio, l'integrità morale, la capacità di valutare le scelte economiche con spirito ecclesiale, l'essere esperto in amministrazione dei beni o in diritto o in economia (cf cann. 212 § e 537). L'incarico di economo parrocchiale è incompatibile con la consanguineità o affinità fino al quarto grado con quanti hanno rapporti economici con la parrocchia, oltre che con il\i parroco\parroci o i presbiteri che hanno in solido la cura pastorale della parrocchia.

Compito dell'economo parrocchiale è dare attuazione alle decisioni e orientamenti in materia economica e amministrativa del\dei parroco\parroci o dei presbiteri che hanno in solido la cura pastorale della parrocchia dopo aver sentito il\i CPAE e, se del caso, il\i CPP.

A titolo esemplificativo, all'economo parrocchiale possono essere affidati compiti quali: seguire la manutenzione e la gestione ordinaria dei beni della parrocchia; curare la contabilità della parrocchia; predisporre il bilancio preventivo e consuntivo; coordinare i rapporti con fornitori e terzi; vigilare sull' attuazione degli interventi previsti, sia di ordinaria sia di straordinaria amministrazione; dirigere alcune attività significative dal punto di vista economico-amministrativo (per esempio la scuola materna); predisporre, ordinare, raccogliere e conservare la documentazione necessaria per condurre a termine le iniziative e attività deliberate; sottoporre, alla firma del parroco o del moderatore della cura pastorale della parrocchia, con tempestività, i documenti richiesti per i singoli atti; garantire la conservazione ordinata dei documenti amministrativi della parrocchia; provvedere ai pagamenti dopo aver acquisito il nulla osta del parroco o del presbitero moderatore che ha in solido la cura pastorale della parrocchia; verificare e provvedere al rispetto delle scadenze amministrative e tributarie; curare i rapporti con le banche; gestire i conti correnti intestati alla parrocchia; avere una delega operativa su alcuni aspetti dell'amministrazione della parrocchia; ricevere una procura generale o speciale concernente aspetti dell'amministrazione ordinaria e/o straordinaria.

L'economo parrocchiale può svolgere questa attività come lavoratore autonomo (quindi retribuito) o come volontario.

Il rapporto tra i collaboratori, il Parroco e i consigli parrocchiali

I consigli parrocchiali, in specie il CPAE, non sono sostituiti da singoli laici muniti di specifiche responsabilità.

I consigli devono infatti esprimere il proprio parere circa l'opportunità di conferire una determinata delega o procura tenendo conto delle indicazioni diocesane, della complessità delle attività e delle condizioni personali del parroco.

È bene inoltre che le persone a cui vengono affidati particolari compiti amministrativi siano individuati dal CPAE ed eventualmente anche dal CPP.

L'economo parrocchiale o di Unità pastorale così come il responsabile di un'attività commerciale dovranno presentare periodicamente al CPAE, ed eventualmente anche al CPP, l'andamento delle attività loro affidate e illustrare il servizio da loro svolto.

Per questo motivo, sia l'economo che la responsabilità di un'attività commerciale potranno essere invitati a tutte o alcune sedute dei consigli parrocchiali ma è bene che non siano componenti degli stessi e quindi non abbiano diritto di voto.